

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
" BARDOLINO TOP"**

Art. 1) Costituzione e denominazione

E' costituita una Fondazione denominata "BARDOLINO TOP".

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli artt. 14 e seguenti del codice civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano essenzialmente nella regione Veneto, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. n. 316/2000.

Art. 2) Sede ed uffici

La Fondazione ha sede a Bardolino.

Uffici e contatti potranno essere occasionalmente e temporaneamente attivati sia in Italia che all'estero ai soli fini dello svolgimento, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, di attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3) Scopi

La Fondazione si propone di promuovere, sostenere ed incrementare le attività turistiche, culturali e/o commerciali, agricole e sportive nel territorio del Comune di Bardolino e nell'Area Baldo Garda.

In questo contesto, essa potrà tra l'altro realizzare in forma diretta o indiretta e/o associata:

- i) manifestazioni o iniziative, anche di natura spettacolistica, tese a diffondere la conoscenza delle risorse turistiche e culturali del Comune di Bardolino ed a valorizzare le tradizioni tipiche, le ricorrenze e le usanze del luogo.
- ii) mostre mercato, fiere o altri eventi utili a promuovere lo sviluppo del tessuto commerciale ed artigianale di Bardolino.
- iii) strumenti per la valorizzazione dell'immagine del territorio e per la cura di luoghi di interesse pubblico.

Ove ne ricorrano i presupposti, la Fondazione intende favorire contatti e relazioni con organismi ed istituzioni nazionali ed internazionali onde promuovere e diffondere il patrimonio turistico, culturale ed economico di Bardolino in relazione a specifici ed occasionali eventi.

Art. 4) Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi sociali la Fondazione potrà, tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzione di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili ed idonee al raggiungimento degli scopi della fondazione;
- amministrare e gestire i beni o i diritti di godimento di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, detentrice o possessore, o comunque intestataria;
- stipulare eventuali convenzioni o contratti per l'affidamento occasionale a terzi di parte delle attività rientranti nei propri scopi istituzionali, determinandone durata, oggetto e modalità di esecuzione;
- istituire premi o borse di studio, secondo la modalità da specificarsi con apposito regolamento;

- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente alla promozione di scopi analoghi a quelli della Fondazione, la quale potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- effettuare, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, cessioni di beni o prestazioni di servizi verso corrispettivo nei confronti di terzi, con particolare riferimento al campo della individuazione, della promozione, della organizzazione, (anche logistica) e della gestione di iniziative ed eventi menzionati nel precedente art.3.

Art. 5) Vigilanza

L'autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del codice civile.

Art. 6) Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

1) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti di denaro o di beni mobili e immobili o da altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori;

2) dai contributi e da altre elargizioni di denaro, di beni materiali o immateriali e di altri crediti e diritti effettuati da persone fisiche, oppure dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici o privati o da società;

3) dalla parte di rendite non utilizzate o dagli avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio.

In relazione alle donazioni, alle eredità e ai legati, sarà il Consiglio di Indirizzo a decidere sull'opportunità dell'accettazione, anche in base alla loro compatibilità con le finalità statutarie.

Art. 7) Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima investiti secondo le opportunità esistenti sul mercato;

- da eventuali elargizioni o contributi concessi, anche da Fondatori o da Partecipanti, che non siano destinati al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8) Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario, ad esclusione del primo, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il conto economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il conto economico di previsione e il bilancio di esercizio devono essere trasmessi ai Fondatori ed ai Partecipanti accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'organo di revisione.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423-bis e seguenti del codice civile.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Indirizzo in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve

durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 9) Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

Art.10) Fondatori

Sono Fondatori il COMUNE DI BARDOLINO, il CONSORZIO "LAGO DI GARDA E' ...", l'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI BARDOLINO, l'associazione DE GUSTIBUS BARDOLINO - ASSOCIAZIONE RISTORATORI E BARISTI BARDOLINO, l'UNIONE ARTIGIANI BARDOLINO, ed il COMITATO IMPRESE DI BARDOLINO.

In quanto espressione di soggetti istituzionali o di forze sociali particolarmente interessate alla realizzazione dei fini statuari, i Fondatori si impegnano a sostenere le iniziative della Fondazione con uno specifico apporto al Fondo di dotazione, oltre che con apporti al Fondo di gestione mediante contributi in denaro, beni e servizi nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Indirizzo.

Su richiesta motivata, il Consiglio di Indirizzo può nominare altri enti ai quali attribuire i diritti spettanti ai Fondatori che rispondano ai requisiti soggettivi e agli obblighi di contribuzione menzionati nel comma precedente.

Art. 11) Partecipanti

Previa domanda sulla quale si sia pronunciato favorevolmente il Consiglio di Indirizzo, possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che - condividendo le finalità della Fondazione - contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi al fondo di gestione, in danaro o in natura, annuali o plurienali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 12) Partecipanti esteri

Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Art. 13) Esclusione e recesso

Il Consiglio di Indirizzo decide a maggioranza assoluta l'esclusione di Fondatori ed a maggioranza quella di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti secondo le misure ed i tempi indicati dal Consiglio di Indirizzo;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore Comune di Bardolino non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Art. 14) Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto da 2 membri, tra i quali il Consigliere operativo, designati dal Sindaco del Comune di Bardolino, e dai membri designati dagli altri fondatori, uno per di ogni altro fondatore. I Consiglieri restano in carica per tutta la durata del mandato elettivo e possono essere rinominati; per i 2 consiglieri designati dal Sindaco del Comune di Bardolino si fa riferimento al mandato del Sindaco.

Gli amministratori possono essere revocati in ogni momento dal Fondatore dal quale sono stati designati; costituisce giusta causa agli effetti dell'art. 2383, comma 3, codice civile, il venir meno dell'affidamento del Fondatore che ha effettuato la nomina.

Il membro del Consiglio di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutarî, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;

- approvare il conto economico di previsione predisposto dal Consigliere operativo. Siffatto documento ricomprende, fra gli altri, il programma annuale delle iniziative e la misura dei contributi al fondo di gestione richiesti ai Fondatori e ai Partecipanti;

- fissare i criteri per divenire Fondatori e Partecipanti alla Fondazione ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Statuto e procedere alla relativa nomina;

- nominare il Presidente della Fondazione;

- fissare il compenso per il Consigliere operativo ed, eventualmente, per il Presidente;

- nominare il Revisore dei conti;

- nominare consulenti per i settori di attività della Fondazione, determinandone la natura, durata e qualifica del rapporto;

- deliberare eventuali modifiche statutarie;

- deliberare in merito alla proposta di estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Ai membri del Consiglio di Indirizzo spetta il rimborso delle spese specificamente sostenute per l'espletamento del mandato.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del conto economico di previsione, del bilancio, delle modifiche statutarie e la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione e l'estinzione dell'Ente sono valida-

mente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei punti voto di cui all'art. 15.

Art. 15) Convocazione e quorum

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Consigliere operativo, di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio di Indirizzo, con le seguenti regole: il numero di punti voto ed il quorum costitutivo è da determinarsi sulla base della composizione numerica del Consiglio. Il cinquantuno per cento dei punti/voto è attribuito, con suddivisione in parti uguali, ai membri di nomina del Fondatore Comune di Bardolino ed il restante quarantanove per cento è suddiviso tra gli altri membri, di comune accordo oppure in proporzione alla contribuzione complessiva al patrimonio ed alla gestione della Fondazione. Il numero dei punti voto, la suddivisione ed i criteri relativi vengono stabiliti dal Consiglio di Indirizzo nella prima riunione.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei punti/voto assegnati. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente statuto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Consigliere operativo. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Art. 16) Il Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Indirizzo. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 17) Il Consigliere operativo

Il consigliere operativo sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo.

Provvede alla amministrazione ed alla gestione ordinaria della Fondazione con i criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Indirizzo. Egli si può avvalere di consulenti per gli aspetti tecnici della programmazione della Fondazione.

In particolare svolge i seguenti compiti:

- mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione;
- curare la ricerca di finanziamenti per le attività della Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati nell'ambito dei programmi e delle strategie approvati dal Consiglio di Indirizzo;
- curare gli aspetti esecutivi dei progetti;
- dirigere il personale della Fondazione e predisporre l'organizzazione degli uffici della Fondazione;

- prendere cura di tutte le incombenze che gravano sulla Fondazione in tema di selezione dei fornitori, sicurezza sul luogo di lavoro e privacy;

- curare il buon andamento amministrativo della Fondazione rispondendo dei risultati della gestione dinanzi al Consiglio di Indirizzo.

Nei limiti del potere attribuitigli, spetta al Consigliere operativo la rappresentanza legale della Fondazione, in via disgiunta rispetto al Presidente.

Il Consigliere operativo può delegare parte dei propri poteri a procuratori o a coordinatori, definendone i limiti di firma e di rappresentanza e stabilendone autonomamente rimborsi spese e compensi.

Art. 18) Il Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione, oltre che da un membro designato di diritto dal Comune di Bardolino. Nel caso di Partecipanti persone giuridiche o enti, i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Partecipanti durano in carica tre esercizi e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l'anno, entro il 15 ottobre al fine di formulare indicazioni e proposte in ordine al conto economico di previsione per l'esercizio successivo. Tali indicazioni e proposte verranno trasmesse, per il tramite del Presidente, al Consiglio di Indirizzo il quale, in sede di approvazione del conto economico di previsione, dovrà obbligatoriamente esprimersi su di esse.

Il Collegio dei Partecipanti può riunirsi in forma plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alla Fondazione medesima.

Art. 19) Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra soggetti dotati di adeguata professionalità.

Il Revisore dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Esercita inoltre il controllo contabile sulla attività della Fondazione.

Il Revisore dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo.

Il Revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Revisore dei Conti.

Il Revisore dei Conti resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento senza che occorra giusta causa.

Art. 20) Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite a un Collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Verona, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno secondo diritto ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Co-

dice di Procedura Civile.

La sede dell'arbitrato sarà Verona.

Art. 21) Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, ad altri Enti che perseguono finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità. Gli immobili in qualsiasi forma concessi in uso alla Fondazione dall'Amministrazione Comunale di Bardolino torneranno in disponibilità di quest'ultima.

Art. 22) Clausole di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 23) Norme transitorie

In sede di atto costitutivo, il Fondatore promotore e i Fondatori procederanno alla nomina dei primi componenti degli organi della Fondazione.

F.to De Beni Ivan

F.to Greco Giuseppe

F.to Enrico Padovani

F.to Andrea Guerrato

F.to Francesco Costa

F.to Morando Fernando

F.to Franca Malgarise

F.to Marco Scholten

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)